

Civile Ord. Sez. 6 Num. 26844 Anno 2017

Presidente: ARMANO ULIANA

Relatore: SCODITTI ENRICO

Data pubblicazione: 14/11/2017

### ORDINANZA

sul ricorso 14843-2016 proposto da:

████████████████████████████████████████, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA DI STEFANI, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

*contro*

████████████████████████████████████████, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO, 11, presso lo studio dell'avvocato ANNA RIZZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FLAVIO LA GIOIA;

- *controricorrente* -

*nonchè contro*

████████████████████████████████████████);

g

9098  
17

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 25497/2015 del TRIBUNALE di ROMA,  
depositata il 21/12/2015;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO  
SCODITTI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**Rilevato che:**

██████████ impugnò innanzi al Giudice di Pace di Roma la cartella di pagamento notificata da Equitalia Sud s.p.a. per mancato pagamento di sanzioni amministrative iscritte a ruolo da Roma Capitale. Il giudice adito annullò la cartella di pagamento e condannò Roma Capitale ed Equitalia Sud in solido al rimborso delle spese di lite. Avverso detta sentenza propose appello Equitalia Sud relativamente alla pronuncia sulle spese processuali. Con sentenza di data 21 dicembre 2015 il Tribunale di Roma rigettò l'appello, con condanna alle spese. Osservò il giudice di appello che il concessionario, anche sulla base della responsabilità prevista dall'art. 59 d. P.R. n. 602 del 1973, è chiamato ad un controllo doveroso sul titolo trasmesso dall'ente impositore.

Ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso ██████████. Il relatore ha ravvisato un'ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E' stata presentata memoria.

**Considerato che:**

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 12, 24, 25 e 26 d. P.R. n. 602 del 1973, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che il soggetto che agisce per la riscossione è estraneo alla fase prodromica alla iscrizione a ruolo ed è chiamato a rispondere solo degli atti da esso posti in essere.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che è stato condannato alla rifusione delle spese processuali un soggetto che non sarebbe propriamente soccombente per non avere dato causa alla lite.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 59 d. P.R. n. 602 del 1973, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che l'art. 59 presuppone l'esistenza dell'esecuzione forzata, nella specie mai promossa.

I motivi, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono manifestamente infondati. In tema di esecuzione esattoriale, la circostanza che, a seguito di opposizione, risulti l'illegittimità dell'azione esecutiva per ragioni ascrivibili all'ente creditore interessato, non integra motivo di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione né, in sé considerata, di compensazione delle stesse; peraltro, restano ferme la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente creditore di essere manlevato dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso, nonché la possibilità, per il giudice, di compensare le spese tra il debitore e l'agente della riscossione, condannando al pagamento delle spese soltanto l'ente creditore interessato o impositore, se presente in giudizio, ove sussistano i presupposti dell'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per motivi riferibili al medesimo ente creditore (Cass. 6 febbraio 2017, n. 3105; 7 febbraio 2017, n. 3154; 11 luglio 2016, n. 14125).

La mancanza di un orientamento consolidato della giurisprudenza all'epoca di proposizione del ricorso (si veda Cass. 21 maggio 2013, n. 12385) costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di

G

contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

**P. Q. M.**

Rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il giorno 27 settembre 2017

Il Presidente  
Dott.ssa Uliana Armano



REPUBBLICA ITALIANA